

Aspettativa per borsa di studio, periodo di prova ed altra attività

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere collocato in aspettativa, a domanda, qualora risulti vincitore di una borsa di studio in applicazione della legge n. 389/1989, per un anno senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova.

Lo stesso non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.

L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.

Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione.

Durante il periodo di aspettativa il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 e del Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293 (prot. n. 11757) del 16.02.09.

Le suddette incompatibilità vengono meno nel caso in cui l'aspettativa sia concessa per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa.

Normativa di riferimento

- Legge 30 novembre 1989, n. 398
- C.C.N.L. 16.10.2008, art. 37
- Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293 (prot. n. 11757) del 16.02.2009